Strumenti finanziari
Istruzioni Abi per la vendita a distanza

Le clausole contrattuali non possono andare oltre la direttiva Crd

Antonio Criscione

Diritti non rinunciabili. L'ultimo paragrafo della circolare inviata in settimana dall'Abi alle associate commenta la revisione della disciplina europea sulla vendita a distanza di servizi finanziari(Direttiva UE 2023/2673 del 22 novembre 2023) ricorda questo principio, tutt'altro che secondario: «è previsto che i consumatori "non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle misure nazionali di recepimento della direttiva" per cui, eventuali clausole contrattuali che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalla Crd "non vincolano il consumatore"». E oltre alle tutele, il documento ricorda che le regole sulla vendita a distanza ereditano dalla Crd, c'è anche il principio della massima armonizzazione, per cui i margini di manovra degli stati risulta molto limitato, nel derogare a quanto stabilito in sede europea.

TUTELE ANCHE NEL CASO DI ACQUISTI EFFETTUATI SUBITO DOPO LE COMUNICAZIONI

Plus24 lo scorso 9 dicembre aveva illustrato l'importanza del diritto di recesso, nella revisione delle norme sulla vendita a distanza di prodotti finanziari, prevedendo anche l'inserimento di una funzione di recesso nel caso l'acquisto avvenga da un sito o da una app.

La circolare Abi insiste molto sugli obblighi informativi che gli intermediari hanno rispetto alla vendita a distanza, come del resto è comprensibile dati i destinatari del documento dell'Associazione, ammonendo che l'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione incombe sul professionista (di cui ricorda l'ampia definizione contemplata nella direttiva sui diritti dei consumatori). Inoltre, Abi ricorda il kit informativo che il professionista è tenuto a fornire al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, «prima che sia vincolato da un contratto a distanza o da una corrispondente offerta».

La serie di informazioni da garantire al cliente sono in linea con quelle che valgono per i canali tradizionali di vendita, per quanto riguarda la descrizione dei prodotti, rischi etc. Un aspetto rilevante è quello che riguarda i casi di informazioni fornite a breve distanza dalla data in cui viene effettuato l'investimento. Ricorda infatti Abi che «qualora le informazioni siano fornite meno di un giorno prima della conclusione del contratto a distanza, il professionista è tenuto a ricordare al consumatore, sempre su un supporto durevole, la possibilità di recedere dal contratto a distanza e la procedura da seguire per il recesso. Tale promemoria è fornito tra uno e sette giorni dopo la conclusione del contratto a distanza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA